



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 1055

Rif.:

Allegati:

Roma, 18 luglio 2005

CIRCOLARE n. 26/D

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

e, p.c.

Alle Direzioni delle Circoscrizioni
doganali

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All'Ufficio Comunicazioni e
Relazioni esterne

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

Al Direttore dell'Area Centrale
Affari giuridici e contenzioso

Al Direttore dell'Area Centrale Verifica e
Controlli Tributi Doganali e Accise e
Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio applicazione tributi

00143 Roma, Via Mario Carucci n.71 - Telefono +39 06 50245216 - Fax +39 06 50245057
e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

R O M A

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

OGGETTO: Sistema delle Preferenze Generalizzate: rilascio della dichiarazione
su fattura.

Da parte di taluni Uffici sono giunte delle richieste di chiarimento sulle
modalità di rilascio e di accettazione delle dichiarazioni su fattura effettuate nel
quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate (S.P.G.) di cui al
Reg.(Cee)n.2454/93.

In proposito, occorre distinguere il caso in cui la prova di origine venga
rilasciata dalle Autorità doganali degli Stati membri ovvero dagli operatori

comunitari all'atto dell'esportazione di "prodotti originari" della Comunità da quello dove la prova medesima venga rilasciata nei Paesi S.P.G..

Nel primo caso, la normativa comunitaria prevede che possa essere emesso dall'Ufficio doganale competente un certificato Eur1 ovvero, direttamente da parte dell'operatore, una dichiarazione su fattura con la limitazione dell'importo a 6.000 Euro. Nel caso in cui l'esportatore effettui frequenti esportazioni in detti Paesi, quest'ultimo si potrà far autorizzare, ai sensi dell'art.90 del Reg.(Cee)n.2454/93, per ottenere lo *status* di "esportatore autorizzato" ed effettuare le dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti (importi superiori a 6.000 Euro).

Si precisa che l'emissione del certificato Eur1 ovvero della dichiarazione su fattura non ha lo scopo determinare alcun trattamento daziario preferenziale all'atto dell'importazione dei "prodotti originari" della Comunità europea nei Paesi S.P.G., bensì quello di consentire alla competente Autorità dei predetti Paesi di conoscere le regole da applicare (regola del cumulo in luogo a quella di lista di cui all'Allegato 15 del Reg.(Cee) n.2454/93) per verificare che i prodotti finiti ottenuti abbiano acquisito il carattere di "prodotto originario" del Paese S.P.G. nel quale sono avvenute le lavorazioni e possano beneficiare, previo rilascio del certificato Form A ovvero della dichiarazione su fattura, del trattamento daziario preferenziale previsto dalla Comunità europea medesima.

Inoltre, si evidenzia che ai fini del rilascio della prova d'origine, Eur1 ovvero dichiarazione su fattura, da parte rispettivamente delle competenti Autorità doganali degli Stati membri o dell'operatore della Comunità europea, è ininfluenza il regime doganale utilizzato all'atto dell'esportazione dei "prodotti originari".

Quando, invece, la prova di origine viene rilasciata nel Paese S.P.G., all'atto dell'esportazione di "prodotti originari" di uno di detti Paesi verso la Comunità, la medesima normativa comunitaria prevede l'emissione del certificato Form A, da parte dell'Autorità competente, ovvero una dichiarazione su fattura rilasciata direttamente dall'operatore.

Nel caso in cui venga utilizzata la dichiarazione su fattura, il cui testo può essere solo in lingua inglese o francese ed è indicato all'Allegato 18 del Reg.(Cee) n.2454/93, essa potrà essere apposta a condizione che il valore delle merci esportate non superi i 6.000 Euro. Non è, quindi, prevista la possibilità per gli operatori dei Paesi S.P.G. di ottenere lo *status* di "esportatore autorizzato" e conseguentemente di rilasciare dichiarazioni su fattura per merci il cui valore supera i 6.000 Euro.

Infine, con riferimento al controvalore delle valute nazionali dei Paesi S.P.G. per stabilire eventualmente il limite dei 6.000 Euro, l'art.18 2° comma del Reg.(Cee)n.2913/92 stabilisce che occorre far riferimento ai tassi di conversione

pubblicati sulla G.U.C.E. il primo giorno feriale del mese di ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2005.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni della stessa non mancando di dare eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio